


Pubblicato il 26/10/2022

N.06637 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.  
N. 09493/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9493 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fondazione Lyceum Mara Fusco - Balletto di Napoli, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Orefice e Angelo Caputo, domiciliata *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

***contro***

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

***nei confronti***

Roma City Ballet Company s.c. a r.l.;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del d.d. n. 413 del 23.6.2022, con cui il Direttore generale dello spettacolo del

Ministero della cultura ha approvato l'elenco delle istanze ammesse e di quelle non ammesse per l'accesso al contributo FUS per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la danza riportate nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e nel verbale n. 4 del 15.6.2022, nella parte in cui la istanza presentata dalla ricorrente e il progetto da essa proposto non sono stati ammessi al finanziamento;

- del verbale della Commissione consultiva per la danza n. 4/22 del 15.6.2022, nella parte in cui l'istanza presentata dalla ricorrente non è stata ammessa al finanziamento in quanto ha conseguito 8 punti e dunque non ha raggiunto la soglia minima di ammissibilità di 10 punti;

- della scheda allegata al citato verbale n. 4/22, nella quale è riportato il punteggio assegnato alla ricorrente;

- del verbale della Commissione consultiva per la danza n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e delle relative schede allegate; del d.d. rep. n. 1913 del 16.12.2021, con cui la Ministero della cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FSU ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e dei relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all'ambito "Danza", ha stabilito nell'allegato B i punteggi massimi per ciascun criterio; del d.d. rep. n. 772 del 27.7.2022, con cui sono state ammesse al finanziamento del contributo FUS per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 relativamente alla categoria "Art. 25 comma 1 - Organismi di produzione della danza" ulteriori due soggetti inizialmente esclusi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la danza riportate nel verbale n.6/22 del 12.7.2022; del verbale della Commissione consultiva per la danza n. 6/22 del 12-7-2022, in uno alle schede di valutazione e attribuzione dei punteggi allegate al verbale medesimo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo per i settori dell'ambito Danza *ex* artt. 25 comma 1 e ss. d.m. 27 luglio 2017, n. 332 (cfr. ord. n. 6020 del 28.9.2022), autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 4.11.2022, con ulteriore termine sino al 14.11.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 17.1.2023;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Mario Alberto di Nezza**

**IL PRESIDENTE**

**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**